Sez. N. dal N° 94 al N° 100 coll'imponi
bile relativo di L. 18.44. ——
soggetta alla fondiaria ed all'annuo canone en
fiteutico dovuto al Sig. Duca di Bivona.
2° Una casa terrana formante la terza parte di
una casa di maggiore grandezza sita in questo
100 comune di Ribera, Via Ruggero Normanno
confinante con case di Carmelo Gambino,
con altra casa dello stesso Gambino, dotante e
con la detta via, del valore agli effetti della
tassa di registro di lire cento, notata nel ca
tasto fabbricati di Ribera all'art. 451 in
testa a Gambino Alfonso di Carmelo, dipen
dente dall'imponibile di L. 9. di cui d'accordo
si carica alla detta casa donata la rata in
L. 3, soggetta alla sola fondiaria ——
Infine la comparente Giuseppa Miceli per
la stessa causale di cui sopra, fa donazione
irrevocabile tra vivi al detto di lei figlio Vittorio
Gambino, accettante, della somma di lire cinque
500 cento in denaro effettivo, che questi dichiara
di avere già ricevuto, e ne rilascia quietanza.
Dei suddetti immobili ricevuti in donazione
il medesimo Vittorio Gambino avrà la pro
prietà: e materiale possesso e godimento

dal giorno del suddetto matrimonio in poi
e da tale giorno egli si obbliga di pagare
i pesi che vi gravano come dal predetto gior
no si obbliga di pagare i pesi che gravano
sugli immobili costituiti in dote alla
cennata di lui sposa ——
Inoltre egli promette e si obbliga di tenere
amministrare la superiore dote e farne la
restituzione quando ne sarà il caso nei modi
di legge, però la sulladata Maria Simona
ro autorizzata dai suoi suddetti genitori
rinunzia all'ipoteca legale che le spettereb
be in garenzia della sua dote sui beni
del marito, e quindi le parti dispensano
me Notaro d'accenderla liberandomi d'ogni
responsabilità ——
Dichiarano i coniugi Simonaro e Renda non
che i coniugi Gambino e Miceli di non aver
fatto altre precedenti donazioni ai suddetti
rispettivi loro figli ——
È data ampia facoltà al futuro sposo Vittorio
Gambino di vendere il suddetto spezzone di terra
sito in contrada Stampaci, col consenso della
futura sposa, senza bisogno di autorizzazione
giudiziale e senza obbligo del reimpiego